

RICCI S.p.A.
società per azioni
con sede legale in Roma, via Orazio 30,
capitale sociale pari ad Euro 1.605.000 interamente versato,
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n.
07442170580
R.E.A. 0609946

DOCUMENTO DI DISTRIBUZIONE E AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“RICCI S.p.A. – 5% 2018-2022”

sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE.

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	5
3. FATTORI DI RISCHIO	6
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE.....	15
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	19
6. PRINCIPALI SOCI	20
7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	21
8. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI.....	22
9. DISTRIBUZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....	31
10. REGIME FISCALE APPLICABILE AI TITOLI.....	33
ALLEGATO I - Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relativa certificazione	40
ALLEGATO II - Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e relativa certificazione	41

1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni previste all'interno del Regolamento del Prestito di cui al successivo paragrafo 8 (Informazioni relative ai Titoli), si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“Documento di Ammissione” indica il presente documento di distribuzione e ammissione dei Titoli alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

“Bilancio” indica il bilancio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A..

“Cerved” indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.

“Contratti di Sottoscrizione” ha il significato di cui al paragrafo 2.3.

“Decreto 239” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

“Gruppo” indica congiuntamente l’Emittente e le Società del Gruppo.

“Patrimonio Netto o PN” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Bilancio, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.

“Posizione Finanziaria Netta o PFN” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

(a) (+) D1 obbligazioni;

(b) (+) D2 obbligazioni convertibili;

(c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;

(d) (+) D4 debiti verso banche;

(e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;

(f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;

(g) (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);

(h) (+) effetti in scadenza;

(i) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;

(j) (-) C.IV disponibilità liquide.

“Prestito Obbligazionario” indica il prestito obbligazionario, di ammontare massimo nominale complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), emesso da RICCI S.p.A. giusta delibera dell’Assemblea dei Soci in data 06/10/2017.

“Società del Gruppo” si intendono le società controllate dall’Emittente ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2359 del codice civile.

“Titoli” indica le obbligazioni, di ammontare massimo nominale complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), emesse da RICCI S.p.A. giusta delibera dell’Assemblea dei Soci in data 06/10/2017.

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da RICCI S.p.A, con sede in Roma, Via Orazio 30, in qualità di emittente i Titoli.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

RICCI S.p.A, in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al settore di attività in cui opera.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischio Emittente

Con l'acquisto delle obbligazioni, i sottoscrittori divengono finanziatori dell'Emittente e titolari di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità che l'Emittente, non sia in grado di pagare gli interessi nelle scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di tali circostanze il sottoscrittore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Non sussistono rischi legati ad operazioni con società controllate e/o collegate.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

Il Gruppo reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

BILANCIO

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, ha un indebitamento finanziario netto a tale data per Euro 9.539.503 così suddiviso:

<i>Dati in Euro</i>	31/12/2017	31/12/2016	Variazione
Depositi bancari e postali	291.795	857.860	(566.065)
Denaro e altri valori in cassa	14.903	12.336	2.567
Disponibilità liquide	306.698	870.196	(563.498)
Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni	4.056	4.853	(797)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	7.111.409	4.856.763	2.254.646
Debiti finanziari a breve termine	7.111.409	4.856.763	2.254.646
Posizione finanziaria netta a breve termine	6.804.711	3.986.567	2.818.144
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	2.734.792	2.557.543	177.249

Posizione finanziaria netta a m/l termine	2.734.792	2.557.543	177.249
Posizione finanziaria netta	9.539.503	6.544.110	2.995.393

I rischi del *re-financing* dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti ed il coordinamento dell'indebitamento con i flussi di cassa attesi dallo svolgimento della propria attività.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

L'Emittente e le Società del Gruppo sono esposti alle fluttuazioni dei tassi d'interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi all'indebitamento. L'indebitamento dell'Emittente è tutto a tasso variabile ad esclusione di un mutuo immobiliare per un valore residuo al 31.12.17 pari ad euro 1.133.119,35. Non ci sono derivati di copertura del rischio di tasso.

3.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla data del Documento di Ammissione non sussistono rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente in quanto tutti i rapporti intercorrenti sono regolati in euro.

3.1.5 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

L'Emittente è parte di alcuni procedimenti giudiziari in relazione ai quali, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente alla data del Documento di Ammissione, si ritiene che dall'esito di tali procedimenti ed azioni non possano determinarsi effetti negativi rilevanti sul bilancio dell'Emittente. Tali rischi sono costantemente monitorati dagli Amministratori. Al momento l'Emittente è parte di n. 3 procedimenti giudiziari subendi in corso per un importo di circa 120.000 euro complessivi. Considerando minima l'alea di rischio di tali procedimenti, sono cause che l'Emittente ritiene di poter chiudere a suo favore con ragionevole certezza. Gli importi sopra menzionati sono ampiamente coperti da riserve a patrimonio e, eventualmente se necessario, anche dal fondo rischi su crediti.

3.1.6 Rischi connessi ai fornitori dei servizi e prodotti che l'Emittente utilizza nella realizzazione e gestione delle proprie iniziative

L'Emittente monitora sistematicamente la produzione nei cantieri, attraverso idonee procedure di controllo, sulla base di quanto stabilito dal sistema di gestione integrata (Certificazione ISO9001; ISO14001 e ISO18001). L'Emittente ritiene che non vi siano rischi connessi ai fornitori dei servizi e prodotti a proprio favore che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stesso, in

quanto fa affidamento su una pluralità di fornitori anche relativamente al singolo prodotto o servizio richiesto.

3.1.7 Rischi connessi alla eventuale perdita o sospensione delle autorizzazioni

Ricci S.p.A. è in possesso dell'Attestazione SOA n. 11445AL/23/00 con Attico Soa spa per la qualifica all'esecuzione dei lavori di appalto per conto terzi.

La perdita di tali autorizzazioni potrebbe far venire meno la realizzazione o l'acquisizione di contratti con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.8 Rischi connessi al pagamento delle cedole e al rimborso del capitale da parte dell'Emittente

Il rimborso del Prestito avverrà mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa dell'Emittente.

Ad oggi pertanto l'Emittente nonostante ritenga che non sussistano rischi sostanziali riguardo la capacità di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale, evidenzia che possibili ed eventuali ritardi nelle costruzioni in opera, una congiuntura particolarmente negativa nel settore immobiliare, la perdita di importanti appalti o altre cause ancorché indipendenti dall'Emittente (e.g., revoca autorizzazioni), potrebbero avere ripercussioni negative sulla produttività dell'Emittente e quindi sulla sua capacità di far fronte al rimborso del prestito.

3.1.9 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Lo sviluppo dell'Emittente fino ad oggi è stato determinato in misura significativa da alcune figure chiave, tra cui in particolare il Dott. Mario Ricci, che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Ing. Tullio Ricci, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che, a giudizio dell'Emittente, hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo di Ricci S.p.A. e sono tuttora rilevanti per il successo della Società stessa.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale l'Emittente si sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione dell'attività, il legame tra i sopra citati soggetti e la Società resta un fattore rilevante di successo di Ricci S.p.A. e non si può quindi escludere che, qualora uno di essi cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò possa avere un potenziale effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonchè sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Anche per mitigare tale rischio l'Emittente ha già avviato un processo di rafforzamento dell'organizzazione interna e di consolidamento dei processi operativi che ha già comportato l'ingresso di figure manageriali di comprovata esperienza che ricopriranno ruoli di responsabilità e coordinamento delle funzioni tecniche e corporate.

3.1.10 Rischi legati alla concessione di fidejussioni e/o altre garanzie

Di seguito l'elenco delle garanzie e fidejussioni concesse dall'Emittente come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31/12/2017:

- | | |
|---|-----------------|
| • Performance Bond bancarie: | € 1.832.770,45; |
| • Advance bancarie: | € 776.550,31; |
| • Garanzie su pagamenti terzi bancarie: | € 261.582,85; |
| • Performance Bond assicurative: | € 723.779,95; |
| • Garanzie su svincolo anticipato Rag assicurative: | € 771.716,26. |

Gli importi più rilevanti sono quelli relativi alle Performance Bond, garanzie rilasciate sulla base di impegni assunti con la sottoscrizione di contratti d'appalto, ai fini della corretta e puntuale esecuzione dei lavori che, nell'eventualità di inadempimento dell'Emittente potrebbero essere escuse dai committenti.

3.1.11 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi.

Si fa presente a titolo informativo che la società Emittente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/01, con Organismo di Vigilanza composto da tre membri, 2 interni e 1 esterno (Presidente); è inoltre in possesso della certificazione di rating di legalità (con qualifica ★★++) e rating pubblico Cerved (B2.1).

3.1.12 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito dell'Emittente è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti vantati nei confronti della clientela. La clientela è rappresentata da tipologia di figure diverse e in tale maniera il rischio di credito è frammentato su numerosi soggetti, rendendo la Società poco dipendente verso i singoli clienti. I maggiori clienti dell'Emittente al 31/12/17 sono:

- Rete Ferroviaria Italiana Spa: 24,4%
- S.A.C.I.S. Srl (Gruppo Barletta Spa): 23,9%
- BNL BNP Paribas (Gruppo): 17,5%
- Consorzio Savoia (per Bonif. Ferraresi Spa): 5,4%
- Fondo Agris (Prelios Spa): 5,1%
- Altro: 23,7%

Mentre i crediti iscritti a bilancio dell'Emittente (Euro 13.471.350 al 31/12/2017) si riferiscono prevalentemente a crediti nei confronti di clienti terzi per importi fatturati relativi all'attività di costruzione non ancora scaduti. Considerato l'elevato standing dei committenti con i quali lavora l'emittente, non ci sono particolari metodologie di controllo del rischio del credito, tranne le usuali verifiche fatte e con società specializzate (Cribis, Cerved etc.) Di seguito tabella con indicazione di credito al 31.12.17.

Cliente	Credito al 31.12.17	Data ft più recente	Data ft meno recente
Rete Ferroviaria Italiana Spa:	1.813.944,97	21.12.17	17.10.17
S.A.C.I.S. Srl (Gruppo Barletta Spa)	2.017.396,54	31.12.17	23.06.17
BNL BNP Paribas (Gruppo):	777.722,54	31.12.17	31.05.17
Consorzio Savoia	1.360.217,24	31.12.17	31.03.17
Fondo Agris (Prelios Spa):	1.070.470,91	31.12.17	30.09.17

3.1.13 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali.

Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo

dell'Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità.

La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

Viene costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari. Attraverso i rapporti che l'Emittente intrattiene con i principali Istituti di Credito Italiani vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato.

I tempi medi di incasso dell'Emittente sono circa a 60 gg e quelli per i pagamenti circa a 90 gg.

3.1.14 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sui mercati

Le fonti di informazioni pubbliche (e.g. sito web, bilancio dell'Emittente etc.) e il presente Documento di Ammissione possono contenere informazioni relative alla descrizione dei mercati di riferimento e al relativo posizionamento dell'Emittente e alcune dichiarazioni di preminenza e stime, formulate dall'Emittente sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza ma, a causa della mancanza di dati storici certi ed omogenei – rappresentano il risultato di elaborazioni effettuate dall'Emittente dei predetti dati, con il conseguente grado di soggettività e l'inevitabile margine di incertezza che ne deriva.

Tali informazioni potrebbero quindi non rappresentare correttamente i mercati di riferimento, la loro evoluzione, il relativo posizionamento dell'Emittente, nonché gli effettivi sviluppi dell'attività dell'Emittente, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori di rischio enunciati e non nel presente capitolo 3.

3.1.15 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento e leasing sottoscritti dall'Emittente, si segnala che alcuni di tali contratti prevedono, *inter alia*, clausole di cross default, covenant finanziari, di fare e non fare, obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale), eventi rilevanti (anche potenziali), dichiarazioni e garanzie ed altre clausole tipiche per operazioni e contratti di specie.

Il debito bancario al 31.12.17 ammonta a euro 8.162.544 di cui 5.427.752 relativo ad autoliquidante (anticipazioni fatture) e 2.734.792 strutturale di cui ipotecario 1.249.121. La quota residua dei leasing in essere è pari a euro 167.710 dei quali 164.000 (rata riscatto finale di un immobile) sono stati pagati a gennaio 2018. La rimanente parte dei leasing in essere afferisce a automezzi.

Qualora l'Emittente e le Società del Gruppo fossero inadempienti nei confronti di altri contratti di finanziamento oppure qualora non rispettassero i predetti covenant finanziari oppure qualora operassero tali modifiche senza autorizzazione, oppure ancora qualora si verificasse un evento rilevante nel senso descritto dal finanziamento e/o la violazione di anche una sola delle dichiarazioni e garanzie e/o in generale degli impegni assunti nei confronti dei finanziatori, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti.

Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente e le Società del Gruppo potrebbero dover rimborsare tali finanziamenti e leasing in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Sebbene l'Emittente, alla data del Documento di Ammissione, non abbia ricevuto contestazioni da parte delle banche finanziatrici, non è possibile escludere che in futuro possa non essere in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie agli impegni di rimborso ovvero non riesca a rispettare i covenant e obblighi di cui sopra od ancora si verifichino eventi rilevanti, con conseguente obbligo di rimborso immediato delle residue parti dei finanziamenti e leasing. Il verificarsi di tali eventi potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

Non vi è, altresì, garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenute dalla stessa fino alla data del Documento di Ammissione.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.16 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

La capacità dell'Emittente di migliorare la propria redditività dipende, tra l'altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia industriale.

L'Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare sui propri business di riferimento.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

L'effettiva ed integrale realizzazione del piano industriale ed il conseguente conseguimento degli obiettivi programmati possono, tra l'altro, dipendere da congiunture economiche o da eventi imprevedibili e/o non controllabili dall'Emittente che, conseguentemente, potrebbe dover sostenere costi rilevanti a tal fini che altresì potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.17 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporlo al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di ricevere idonea copertura dell'Emittente attraverso la stipula di polizze assicurative stipulate a proprio favore, adeguate all'attività svolta, ove si verifichino eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuto a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.1.18 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

L'Emittente opera in un settore regolamentato. Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione va pertanto considerata l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento.

Gli effetti dell'evoluzione del contesto normativo possono riguardare, ad esempio, il funzionamento del mercato e gli adempimenti tecnico-operativi.

Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono di iniziative in corso.

A fronte di tali fattori di rischio, l'Emittente adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo, al fine di mitigarne per quanto possibile gli effetti, attraverso un presidio articolato su più livelli, che prevede il dialogo con gli organismi di regolazione del settore, la partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti, nonché l'esame delle evoluzioni normative da parte di consulenti esterni e dei provvedimenti dell'Autorità di settore.

È, inoltre, previsto un costante dialogo con le unità di business interessate dalle evoluzioni normative, al fine di valutarne compiutamente i potenziali impatti.

3.1.19 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti in prevalenza italiani, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie significativamente maggiori rispetto all'Emittente.

Nonostante l'Emittente ritenga di godere di vantaggi competitivi che derivano dalla sua forte esperienza e del suo consolidato *know-how*, qualora, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, potrebbe vedere ridotti i propri margini, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.20 Rischi ambientali legati all'attività dell'Emittente

L'attività dell'Emittente è soggetta alla normativa italiana e dell'Unione Europea in materia di tutela dell'ambiente e della salute ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute.

Sebbene l'Emittente abbia dichiarato di svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di ambiente e sicurezza, non può tuttavia essere escluso che l'Emittente possa incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell'ambiente.

Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente, diverse interpretazioni da parte degli enti competenti della medesima normativa, dell'impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell'insorgere di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti.

3.1.21 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

I risultati dell'Emittente potranno essere influenzati tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.2 Fattori di rischio relativi alla quotazione dei Titoli

3.2.1 Rischi connessi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo dei Titoli

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

I Titoli non saranno assistiti da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire i Titoli prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata dei Titoli stessi. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.2.2 Rischio di tasso

L'investimento nei Titoli comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento dei Titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita dei Titoli prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito ai Titoli al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.2.3 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

3.2.4 Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del rating dell'Emittente

Alla data del presente Documento di Ammissione il rating solitico dell'Emittente è pari a B2.1 secondo Cerved, ed è stato confermato all'Emittente in data 05 luglio 2018. La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di finanziamento e i costi connessi potrebbero, tra l'altro, essere influenzati anche dal rating assegnato all'Emittente. Pertanto, eventuali riduzioni del medesimo potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della raccolta e/o del rifinanziamento dell'indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente. Eventuali modifiche al rating dell'Emittente ovvero l'eventuale messa sotto osservazione della stessa da parte di Cerved e/o di altre agenzie di rating saranno portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

3.2.5 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato dei Titoli. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato dei Titoli, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.2.6 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione ai Titoli, sono ad esclusivo carico del relativo Portatore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita dei Titoli, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Portatore.

3.2.5 Rischio connesso al conflitto di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione dei Titoli possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dei Sottoscrittori o di alcuni di essi.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è RICCI S.p.A..

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma al n. 07442170580.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

RICCI S.p.A. è stata costituita in data 7 aprile 1986.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Roma, Via Orazio 30.

4.5 Descrizione dell'Emittente

RICCI S.p.A. è stata fondata nel 1986 da Mario Ricci e Tullio Ricci, entrambi già attivi professionalmente nel settore delle costruzioni, spinti da una forte passione e spirito d'impresa. L'impresa si è subito affermata nel campo delle costruzioni, forte sempre del diretto impegno dei titolari. Molteplici – infatti – in quegli anni sono stati gli interventi immobiliari eseguiti principalmente nell'hinterland di Roma, sia con investimenti propri, sia per conto di altre committenze; ma la vera svolta commerciale della società avviene nel 1991 quando, per una serie di concomitanze, all'impresa viene assegnata la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del rilevante patrimonio immobiliare, sito in Roma, di proprietà della Compagnia di Assicurazioni Generali.

Questa importante e rilevante commessa fu l'incipit che diede lo spunto a trasformare quella che dapprima era un'attività d'impresa a gestione familiare, in una più strutturata gestione aziendale a carattere manageriale, precostituendo quello che sarebbe divenuto, di lì in seguito, un approccio lavorativo sempre più rigoroso, volto ad un continuo miglioramento dei processi di qualità nella costruzione e nel controllo di quanto eseguito, senza mai dimenticare però il rapporto umano nelle relazioni personali da parte dei titolari e dei loro collaboratori, a partire dalle maestranze, sempre perno fondamentale dell'impresa che, ancora oggi, ne annovera un ragguardevole numero in organico.

Nel 1996, a seguito di una prima crescita del business aziendale e dopo una ulteriore e successiva trasformazione giuridica da "Ricci S.n.c" a "Ricci Costruzioni 1986 S.r.l." viene acquisita, tra le prime imprese di costruzione in Italia, la certificazione ISO 9001 "Quality Management System", oggi implementata anche con altre importanti certificazioni quali: ISO 14001 "Environmental Management System" e OHSAS 18001 "Occupational Health and Safety Management System". Nel 2004 interviene un'ultima importante crescita e trasformazione aziendale: l'impresa, sempre a seguito dello sviluppo del proprio core business, modifica la propria forma giuridica e diviene quella che oggi è la RICCI S.p.A. Il 2004 peraltro, oltre a vedere l'evoluzione in S.p.A., è l'anno in cui intervenne un ulteriore e importante avvenimento che diede particolare impulso allo sviluppo ed alla crescita della società dopo la costituzione nel lontano 1986; fu l'acquisizione

del primo lavoro in qualità di General Contractor, del valore più rilevante mai acquisito fino ad allora. Il Committente, Vodafone N.V., dopo una serrata selezione di Imprese, affida alla

Ricci S.p.A. la costruzione, di rilevanza strategica, del “South Europa data Centre Consolidation (SEDCC)”, sito in Milano, Via Bisceglie 73, per un valore complessivo di 14 Milioni di euro. Da quel momento si susseguono per l’azienda, importanti realizzazioni in diverse parti d’Italia, con particolare prevalenza nelle zone metropolitane di Roma, nella quale ricade la sede legale ed operativa della società, e Milano, dove dal 2005 è stata aperta la seconda sede operativa dell’Impresa.

Oggi Ricci S.p.A. è presente in tutto il territorio Nazionale, ed ha aperto una ulteriore sede operativa nella Città de L’Aquila, in quanto impegnata in rilevanti opere di costruzione, sia ex novo, sia di ristrutturazione strutturale, intervenendo, attraverso il proprio particolare know how, nel miglioramento e consolidamento sismico. Gran parte delle opere realizzate dalla Ricci S.p.A., sono state acquisite in forma di General Contractor, in considerazione del particolare apprezzamento per la qualità e la rapidità nei tempi di esecuzione, e dei risultati che vengono raggiunti grazie all’attenta organizzazione del Management aziendale il quale pone quali criteri guida:

- un’univoca successione delle procedure operative;
- un’attenta programmazione di tutte le fasi;
- un’esatta individuazione delle competenze;
- un’elevata motivazione del personale.

Nel 2016, inoltre, la RICCI S.p.A., forte delle considerevoli esperienze acquisite dal 2013 nel Comune de L’Aquila, dove è stata ed è tuttora impegnata nella ricostruzione di importanti complessi immobiliari di pregio architettonico nel centro storico della Città, allo scopo di migliorare costantemente la qualità nel costruire, ha ritenuto di costituire al proprio interno un percorso formativo volto ad una qualifica, sempre più attenta ed aggiornata, delle proprie maestranze, soprattutto nel campo degli interventi relativi all’adeguamento e miglioramento sismico, fondando la “Accademia del Muratore Antisismico”.

Ricci S.p.A. è in possesso dell’Attestazione SOA n. 11445AL/23/00 con Attico Soa spa per la qualifica all’esecuzione dei lavori di appalto per conto terzi.

RICCI S.p.A., è inoltre impegnata costantemente a migliorare le proprie performance attraverso “l’attuazione” dei principi di qualità in tutti i propri settori, con lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ponendo grande attenzione alle problematiche legate al rispetto dell’ambiente, della sicurezza e della salute sul lavoro. In tale ottica l’azienda ha avviato, fin dalla propria nascita, un processo che le ha permesso di ottenere sin dal 1996 la certificazione ISO 9001, al quale è seguito un progressive miglioramento delle prestazioni che le ha permesso di raggiungere l’obiettivo (prima impresa edile in Italia) di ottenere anche le altre ulteriori certificazioni (14001 e 18001) applicando così il sistema di gestione integrato, ovvero tutte le certificazioni ISO di cui segue:

- Certificazione ISO 9001 ES-0595/2011 – AENOR Spa;
- Certificazione ISO 14001 RO-5267 – SRAC CERT Srl;
- Certificazione ISO 18001 RO-3644 – SRAC CERT Srl

Al data del 31/12/2017 il Gruppo impiegava complessivamente 86 dipendenti.

4.6 Attribuzione del Rating Cerved

Cerved Rating Agency in data 22/05/2017 ha assegnato il rating B2.2 a Ricci S.p.A.. Tale Rating è stato modificato in data 27/12/2017 da B2.2 a B2.1. In data 05/07/2018, Cerved Rating Agency ha confermato il rating B2.1 di Ricci S.p.A..

4.7 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell’Emittente

Tenuto conto di quanto già precisato nel presente Documento di Ammissione, l'Emittente ritiene che non sussistano ulteriori eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

Per maggiori dettagli e per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, allegato al presente Documento di Ammissione.

4.8 Consiglio di Amministrazione

Alla data del Documento di Ammissione il sistema di amministrazione adottato dall'Emittente è quello del Consiglio di Amministrazione, che risulta attualmente composto da n.3 membri:

- Mario Ricci - Presidente dei componenti del Consiglio di amministrazione
- Tullio Ricci - Vice presidente del Consiglio di amministrazione
- Michele Candonato - Amministratore Delegato

Al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato spettano, disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso dell'intero Consiglio.

4.9 Collegio Sindacale e revisore esterno

Alla data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale risulta composto da n.3 membri:

- Luca Cassiani – Presidente
- Giosofatto Zimbè Zaire – Sindaco
- Antonino Albanese – Sindaco

Al 31/12/2017 la funzione di revisione legale dei conti è affidata alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. iscritta al n° 119644 del registro dei revisori legali, nominata per il triennio 2017-2019.

PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio relativo all'esercizio 2017 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

4.10 Ammontare dei Titoli

Al 11/05/2018, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale dell'Emittente ammontava ad Euro 1.605.000,00 (un milione seicentocinque mila/00) e le riserve disponibili risultavano pari a Euro 2.148.538,00.

Il Prestito sarà costituito da massimo n. 4.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauno, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 4.000.000,00 (tremilioni/00) denominato "RICCI S.p.A. 5% 2018-2022" emesso dall'Emittente.

4.11 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione dei Titoli verranno utilizzati dall'Emittente per la realizzazione di un piano di crescita interna sia in termini di qualità sia di quantità. Le iniziative messe in atto a tal proposito, e finalizzate al raggiungimento di questo importante obiettivo, sono le seguenti:

- potenziamento dell'ufficio commerciale e marketing;
- rafforzamento uffici gare e tecnico;
- assunzione di 1 collaboratore manager, 2 collaboratori senior e 2 collaboratori junior.

4.12 Ulteriori emissioni

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto ai Titoli di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 Le Società del Gruppo

Si riportano di seguito i dati relativi alla struttura organizzativa del Gruppo da leggersi congiuntamente ai dati più recenti riportati al successivo paragrafo. Alla data del Documento di Ammissione, il Gruppo si articola come segue:

SOCI		
RICCI SPA	Mario Ricci (Presidente)	50%
	Tullio Ricci (Vice Presidente)	50%
	totale	100%
INNOVAZIONI ABITATIVE SRL	Ricci spa	100%
	totale	100%
RICCI SVILUPPO IMM.RE SRL	Ricci spa	100%
	totale	100%
RICCI BULGARIA	Ricci spa	100%
	totale	100%
DELTA COSTRUZIONI SRL	Ricci spa	100%
	totale	100%
CONSORZIO SAVOIA	Ricci spa	37,5%
	totale	37,5%

Delle società di cui sopra la Innovazioni Abitative srl è una newco creata ad hoc per un'iniziativa immobiliare relativa a 25 appartamenti tutti venduti negli anni precedenti; al momento è inoperativa ed è in attesa di essere messa in liquidazione; la Delta Costruzioni srl è stata acquisita in quanto aveva a sua volta acquisito un appalto di circa 3,4 mln di euro nella città de L'Aquila per la ricostruzione post terremoto, lavoro terminato e collaudato già da diversi anni; al momento è inoperativa in attesa di sviluppi futuri; la Ricci Bulgaria è una società di scopo creata per svolgere un appalto a Sofia, affidato da Alenia Aeronautica S.p.A a Ricci S.p.A, terminato e collaudato da diverso tempo; la società è ad oggi è inoperativa; il Consorzio Savoia è stato costituito dalla Di Vincenzo S.p.A. 62.5% e la Ricci S.p.A. 37.5% per eseguire specificatamente una serie di appalti per conto di Bonifiche Ferraresi S.p.A.; Ricci sviluppi Immobiliare S.r.L. è una società costituita nel 2008 alla quale è stato conferito il ramo d'azienda immobiliare della Ricci S.p.A.

6. PRINCIPALI SOCI

6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Il capitale sociale di Euro 1.605.000 dell'Emittente è posseduto per il 50% da Ricci Mario e per il 50% da Ricci Tullio.

6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

7.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato, insieme alla relative certificazioni, riportato nell'Allegato I (Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e relativa certificazione) ed Allegato II (Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relativa certificazione) del presente Documento di Ammissione.

8. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni dei Titoli ammessi alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO RICCI S.P.A.

DENOMINATO:
“RICCI S.p.A. 5% -2018-2022”
Codice ISIN IT0005340432

RICCI S.p.A.
*società per azioni con sede legale in Roma, via Orazio 30,
capitale sociale pari ad Euro 1.605.000 interamente versato,
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n.
07442170580
R.E.A. 0609946*

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato di cui all’Articolo 19 (Assemblea degli Obbligazionisti”) del Regolamento del Prestito.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Data di Emissione**” indica il 27/09/2018.

“**Data di Godimento**” indica il 27/09/2018.

“**Data di Liquidazione**”: la data del pagamento integrale del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, coincidente con la Data di Emissione.

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno (collettivamente, le “**Date di Pagamento**”).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data specificata dagli Obbligazionisti nella relativa richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che tale data non potrà

cadere prima che siano trascorsi 30 Giorni lavorativi dalla data di invio della Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 27/09/2022.

“**Delibera di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito nell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

“**Documento di Ammissione**” indica il documento di distribuzione e ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“**Emittente**” indica Ricci S.p.A, con sede legale in Roma Via Orazio 30, capitale sociale pari ad Euro 1.605.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 07442170580, R.E.A. 0609946.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da pregiudicare la regolare prosecuzione della stessa attività d’impresa, compromettendo - quindi - la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ciascun evento elencato all’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma primo del Codice Civile.

“**Investitori Qualificati**” indica i soggetti di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF che, in forza del duplice rinvio all’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) e all’articolo 35, comma 1) lettera d) del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018) equivale alla definizione di “clienti professionali” prevista dalla disciplina di cui alla direttiva 2014/65/UE (Mifid II).

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei titoli).

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei titoli).

“Operatore Incaricato”: Equita SIM S.p.A. in qualità di operatore incaricato dall’Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul segmento ExtraMOT PRO ai sensi della Sez. 11.7 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“Periodo di distribuzione”: compreso tra i giorni 20/08/2018 e 24/09/2018 (inclusi).

“Prestito” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei titoli).

“Prima Data di Pagamento” indica il 31 dicembre 2018.

“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“Regolamento del Prestito” indica il regolamento delle Obbligazioni.

“Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito all’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

“Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“Soggetto Designato” ha il significato attribuito nell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito nell’Articolo 7 (Interessi).

“TUF” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

“Valore Nominale” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei titoli).

2. IMPORTO NOMINALE DELL’EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DEI TITOLI

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario da parte di Ricci S.p.A. (l’“Emittente”). Il prestito obbligazionario è emesso dall’Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile ed è costituito da n. 4000 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille/00) ciascuno (il “Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”), fino a un importo nominale complessivo massimo di Euro 4.000.000 (quattromilioni/00).

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-quinquies del TUF.

3. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati. Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

4. PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni saranno emesse sotto la pari ad un prezzo corrispondente al 96% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 960 (novecentosessanta/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo Obbligazionista.

5. DATA DI EMISSIONE - DATA DI GODIMENTO

Le Obbligazioni saranno distribuite in sottoscrizione a un Tasso di Interesse di 5% e con un Prezzo di Emissione sopra descritto durante il Periodo di Distribuzione compreso tra i giorni 20/08/2018 e 24/09/2018 (inclusi).

I contratti conclusi nel Periodo di Distribuzione sul Mercato ExtraMOT saranno liquidati alla Data di Liquidazione, e le Obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione e avranno godimento a partire dalla Data di Godimento. Qualora il Prestito Obbligazionario non fosse integralmente sottoscritto durante il Periodo di Distribuzione, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta (il "Periodo di Offerta Aggiuntivo"), con regolamento sulla base delle norme di mercato ("Data di Regolamento"). Il Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 5 giorni dall'apertura dello stesso.

Ove la Data di Regolamento sia successiva alla Data di Pagamento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere richiesto ai sottoscrittori delle Obbligazioni, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle Obbligazioni alla Data di Pagamento precedente e sino alla Data di Regolamento (l'"Importo dei Dietimi").

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo del prestito, dandone tempestiva comunicazione.

L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più tranches, ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone tempestiva comunicazione.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

6. DURATA

Il Prestito ha durata pari a 4 (quattro) anni sino alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto al successivo articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

7. INTERESSI

Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Le Obbligazioni fruttano un interesse fisso nominale annuo pari al 5% annuo lordo (il "Tasso di Interesse") che sarà applicato al Valore Nominale.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2018.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando rispettivamente il Valore Nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse.

Gli interessi di ciascuna cedola saranno calcolati sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) la relativa Data di Rimborso Anticipato, restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con le previsioni del presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso di interesse pari al Tasso di Interesse.

Per "Periodo di Interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention — unadjusted).

8. RIMBORSO

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), il Prestito sarà rimborsato alla Data di Scadenza in un'unica soluzione pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione maggiorata degli interessi maturati fino alla Data di Scadenza. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

9. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "Evento Rilevante"):

(i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;

(ii) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile;

(iii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

(iv) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(v) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;

(vi) l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (c.d. delisting);

(vii) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'Articolo 12 ("Impegni dell'Emittente").

Attestazione dell'Evento Rilevante

Non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne comunicazione agli Obbligazionisti. Contestualmente a tale comunicazione o nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi ai sensi del successivo Articolo 21 (Varie) affinché essa attesti il verificarsi dell'Evento Rilevante mediante propria delibera.

Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare:

- (a) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la "Delibera di Rimborso Anticipato"); ovvero
- (b) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- (c) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

Richiesta di Rimborso Anticipato e Comunicazione di Rimborso Anticipato

A seguito dell'adozione della Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) il rimborso anticipato integrale, e non parziale, del Prestito tramite richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo riccispa@pec.it (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato. Resta inteso che a fronte di una Delibera di Rimborso Anticipato, verrà inviata una sola Richiesta di Rimborso Anticipato da parte del soggetto designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (il "Soggetto Designato"). In caso di inerzia del Soggetto Designato rimarrà in ogni caso salva la facoltà di ciascun Obbligazionista di inviare la Richiesta di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione al Prestito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, diverranno immediatamente esigibili alla relativa Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

Comunicazione del rimborso anticipato

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli in assenza di un Rappresentante Comune) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'importo rimborsato.

10. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. GARANZIE

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

12. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

(i) non sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente modifiche della clausola dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività dell'Emittente;

(ii) a comunicare prontamente il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, come definito nel Regolamento del Prestito;

(iii) a comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

(iv) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;

(v) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;

(vi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su decisione di Borsa Italiana.

13. SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. DISTRIBUZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di distribuzione e ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. Borsa Italiana, verificati i requisiti ammetterà lo strumento finanziario ed avvierà le vendite sul mercato dei contratti di compravendita, stabilendo le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato ExtraMOT con apposito avviso. Al termine del Periodo di Distribuzione, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, Borsa Italiana stabilirà la data di inizio delle negoziazioni con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.7 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT. Le modalità dell'offerta dei titoli verranno descritte al paragrafo 9 del Documento di Ammissione.

15. DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 06/10/2017. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione delle Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 4.000.000 (quattromilioni/00).

16. MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo

ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'articolo 21 (Varie) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 16 (Modifiche), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso degli Obbligazionisti.

17. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

18. REGIME FISCALE

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

19. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti") ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e nominare un rappresentante comune (il "Rappresentante Comune").

20. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

21. VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: www.riccispa.it, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili in materia.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

9. DISTRIBUZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

9.1 Modalità di distribuzione delle Obbligazioni sul segmento ExtraMOT PRO

Le proposte di acquisto delle Obbligazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni del Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT (ExtraMOT PRO) avvalendosi di intermediari che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul Mercato ExtraMOT - per il tramite degli operatori partecipanti ad ExtraMOT. I quantitativi minimi saranno pari a n. 1 (una) Obbligazione, per un valore nominale complessivo pari a euro 1.000 o suoi multipli.

Si segnala che la distribuzione delle Obbligazioni avverrà direttamente su ExtraMOT e ciò consentirà agli operatori di monitorarne l'andamento delle proposte di acquisto durante il periodo di adesione alla distribuzione. Tale circostanza potrebbe avere un impatto sull'andamento e sui risultati della Distribuzione, dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione alla Distribuzione.

Nel corso del Periodo di Distribuzione, gli Intermediari, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare su ExtraMOT - per il tramite degli operatori partecipanti ad ExtraMOT, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo le regole di funzionamento del Mercato ExtraMOT, e l'abbinamento delle proposte in vendita immesse da Equità SIM, in qualità di Operatore Incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni su ExtraMOT ai sensi della Sez. 11.7 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT con le proposte in acquisto irrevocabili immesse su ExtraMOT, determinerà la conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Si segnala inoltre che l'assegnazione delle Obbligazioni avverrà in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma ExtraMOT, fino ad esaurimento delle Obbligazioni stesse. Pertanto, da un lato, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e, dall'altro, l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Il Periodo di Distribuzione si terrà dalle ore 9.00 del giorno 20/08/2018 alle ore 17.00 del giorno 24/09/2018.

Ricci S.p.A ha nominato Equità SIM. in qualità di Operatore Incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sull'ExtraMOT ai sensi della Sez. 11.7 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

Il Prezzo di Emissione sarà pari ad un prezzo corrispondente al 96% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 960 (novecentosessanta/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo Obbligazionista.

I contratti conclusi durante il Periodo di Distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni non potranno essere cancellati, e saranno liquidati alla Data di Liquidazione.

Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di distribuzione e di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. Borsa Italiana, verificati i requisiti ammetterà lo strumento finanziario ed avvierà le vendite sul mercato dei contratti di compravendita, stabilendo le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato ExtraMOT con apposito avviso. Al termine del Periodo di Distribuzione, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, Borsa Italiana stabilirà la data di inizio delle negoziazioni con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.7 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Le Obbligazioni non saranno quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

10. REGIME FISCALE APPLICABILE AI TITOLI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Titoli ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere i Titoli né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori dei Titoli, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Titoli nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dai Titoli. Sono a carico di ciascun Portatore le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sui Titoli e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione ai Titoli sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Portatore tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi dei Titoli

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica esclusivamente alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo ("Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi dei Titoli"), pertanto, concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi dei Titoli in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Portatore che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende i Titoli in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dai Titoli:

- i. sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

- ii. sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano i Titoli nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- iii. non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali i Titoli siano effettivamente connessi; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso i Titoli, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "Risparmio Gestito");
- iv. non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, a condizione che:
 - a. questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - b. Titoli siano depositati direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - c. per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore

- istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e
- d. le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo dei Titoli e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore dei Titoli non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dai Titoli. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sui Titoli). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi dei Titoli, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono i Titoli in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali i Titoli sono effettivamente connessi, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi dei Titoli percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "Fondi Lussemburghesi Storici") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26% al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i "Fondi").

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014) sul risultato della gestione.

10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sui Titoli

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso dei Titoli concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Portatore è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;

- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale i Titoli sono effettivamente connessi; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale i Titoli sono effettivamente connessi.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora il Portatore sia una persona fisica che non detiene i Titoli in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso dei Titoli è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono i Titoli non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Portatore che detiene i Titoli non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Portatore. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Portatore mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono i Titoli non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "regime del risparmio amministrato"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) i Titoli siano depositati presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso dei Titoli, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Portatore. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Portatore sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014).

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso dei Titoli da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, se i Titoli sono detenuti in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i Titoli siano considerati "negoziati in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenuti in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi dei Titoli, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso dei Titoli, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso dei Titoli siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

10.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte dei Titoli è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- i. se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- ii. se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- iii. se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- iv. in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento dei Titoli per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

9.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ("Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”*.

**ALLEGATO I Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e
relativa certificazione**

**ALLEGATO II Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
e relativa certificazione**